REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3659/90 relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la situazione delle strutture del settore del riso in Portogallo rende necessario un grande sforzo di adattamento; che questo sforzo merita di essere facilitato con l'applicazione, nel corso della seconda tappa, del meccanismo complementare durante tutta la campagna; che occorre quindi ritirare il riso dall'elenco di prodotti per cui l'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi è limitata a periodi sensibili;

considerando inoltre che i territori delle Azzorre e di Madera sono caratterizzati da una struttura carente in cereali; che l'approvvigionamento del mercato dei territori in questione dipende dalle importazioni in regimi specifici; che tali importazioni non esercitano un'influenza sullo smercio della produzione portoghese; che occorre quindi escludere dall'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi le importazioni di cereali nei territori delle Azzorre e di Madera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3659/90 [1] è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia per quanto riguarda il frumento tenero, l'orzo ed il granturco, il meccanismo complementare applicabile agli scambi è applicabile solo ai prodotti consegnati nel territorio continentale del Portogallo e solo durante i periodi sensibili per la commercializzazione della produzione portoghese, determinati secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [3].»

2. Le note in calce da (2) a (5) sono sostituite dalle note in calce (2) e (3) seguenti:

«[2] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[3] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1991/1992. Tuttavia la limitazione al solo territorio continentale del Portogallo è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY

[1] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.